

Giurisprudenza Amministrativa

Rassegna di
Giurisprudenza
e Dottrina

 **libra**
edizioni

Comitato Scientifico

Alfonso Quaranta
Giudice della Corte costituzionale

A. de Roberto	L. Cossu
M.E. Schinaia	A. Catricalà
C. Calabrò	F. Patroni Griffi
P. Salvatore	C. Zucchelli
R. Iannotta	G.P. Cirillo
P. de Lise	L. Carbone
G. Coraggio	A. Pozzi
G. Giovannini	R. De Nictolis
S. Giacchetti	A. Anastasi
R. Virgilio	V. Poli

Magistrati amministrativi

Condirettori

Emidio Di Giambattista
Paolo Salvatore
Pasquale de Lise

Redattore Capo

Emidio Di Giambattista

Vice Redattore Capo

Bruno Mollica

Comitato di Redazione

M. Antonucci	B. e R. Mollica
M. Cecchini	P. Numerico
G. De Sanctis	A. Onorato
Ge. e Gi. Ferrari	A. Ravalli
A. Giuseppone	A. Savo Amodio
A. Leoni	A. Scotto
S. Mezzacapo	S. Toschei
S. Minetola	

Giurisprudenza Amministrativa

ANNO II - N. 7-8

LUGLIO-AGOSTO 2007

*Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 - DRCB - ROMA

2129 - 2 luglio 2007 - Sez. II - Pres. ed Est. ZUBALLI - Ziliotto ed altri (avv. Canal) c. Comune di Borso del Grappa (avv. Favero) e Soc. Ai Tigli Costruzioni (avv. Cortese).

1. - Termine per ricorrere - Edilizia - Concessione di costruzione - Dies a quo - Conoscenza dell'atto - Quando si verifica.

1. - *Al fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi, l'effettiva conoscenza dell'atto si ha quando la nuova costruzione rivela in modo certo e univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica; pertanto, in assenza di altri elementi univoci probatori, il termine per l'impugnazione inizia a decorrere dal completamento dei lavori (sotto il profilo strutturale), a meno che si sostenga l'assoluta inedificabilità dell'area o si producano censure rilevabili sin dalla fase iniziale dei lavori, come quelle sul rispetto delle distanze dal confine o dai fabbricati.*

1. - Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 2002 n. 3805, in Cons. Stato 2002, I, 1537.

2198 - 4 luglio 2007 - Sez. III - Pres. DE ZOTTI, Est. FEDULLO - Unione provinciale artigiani di Verona (avv.ti Sartori, Borelli e Pinello) c. Comune di Verona (avv.ti Calneri, Squadroni e Michelin).

1. - Industria e commercio - Artigianato - Imprese che somministrano alimenti in loco - Disciplina orario di apertura - Art. 50 comma 7 T.U. n. 267 del 2000 - Applicabilità.

1. - *Al sensi dell'art. 50 comma 7 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici; pertanto, deve ritenersi che le imprese artigiane che operano nel settore alimentare e procedono direttamente alla vendita al pubblico degli alimenti prodotti, pur non potendo ascrivere alla categoria normativa degli "esercizi commerciali", possono trovare in quella concernente i "pubblici esercizi", pure contemplata dall'art. 50 cit. e in virtù dell'ampiezza descrittiva che la caratterizza, il loro appropriato inquadramento, con conseguente loro assoggettabilità alla disciplina in tema di orari di vendita.*

DIRITTO. - Con l'ordinanza impugnata il Sindaco del Comune di Verona, rilevata la crescente diffusione delle attività artigianali destinate alla produzione di alimenti che vengono consumati sul posto dagli acquirenti, dato atto della sottrazione delle stesse alla disciplina — anche in tema di orari — concernente le attività commerciali *stricto sensu*, richiamati gli inconvenienti derivanti dall'esercizio temporalmente illimitato delle suddette attività (relativi al rumore prodotto dagli avventori, alla emissione di cattivi odori, all'impollinamento delle strade) e le conseguenti lamentele dei cittadini residenti nelle vicinanze, evidenziato che "gli esercizi in oggetto svolgono attività di produzione e vendita ma che, per la natura del bene venduto, l'attività di vendita non sembra rivestire una posizione accessoria all'attività di produzione, elemento fondamentale di riconoscimento dell'attività artigianale", ha deciso di predisporre idonee misure al fine di "garantire la tutela del diritto alla quiete della popolazione nelle ore notturne", all'uopo dettando una specifica regolamentazione degli orari per la vendita al pubblico dei prodotti artigianali.

L'associazione ricorrente, dolendosi degli effetti pregiudizievoli che l'ordinanza in qua riflette sulla categoria rappresentata (gli artigiani operanti nella Provincia di Verona), lamenta in primo luogo l'estraneità delle attività artigianali operanti nel settore commerciale alla disciplina dettata dal D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114, dalla L. 25 agosto 1991 n. 287 e dall'art. 50 D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, con la conseguente esenzione delle stesse dalle limitazioni — anche in tema di orario di esercizio — che l'Autorità amministrativa è deputata ad introdurre sulla scorta delle disposizioni citate.

La deduzione attorea è solo parzialmente meritevole di accoglimento.

È pur vero, infatti, che ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. f) del D.L.vo n. 114 del 1998, questo non si applica "agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5 primo